

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 Agosto 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Scalingi Avv. Federico, Molinari Dr. Lucio, Iadecola Avv. Gianfranco, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza per la Segreteria dell’Avv. Fabio Pesce.

- 1) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI DELL’ART. 7, COMMI 1, 6 E 7 C.G.S. ASCRITTA AI PROPRI DIRIGENTI E TESSERATI PER AVER POSTO IN ESSERE CONDOTTE DIRETTE AD ALTERARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO ED IL RISULTATO DELLA GARA POTENZA/SALERINITANA DEL 20.4.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7.8.2008)**

La C.G.F dichiara irricevibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia), in quanto presentato fuori dei termini di cui al Com. Uff. 89/A del 24.4.2008 così come comunicato alle parti all’inizio del procedimento stesso.

Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 25 Agosto 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete